

Riforma del sistema pensionistico **Informativa riepilogativa a seguito delle** **Istruzioni fornite dall'INPS con circolare n. 60 del 15/5/2008**

Il 29 dicembre 2007 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e di previdenza sociale".

Con messaggio n. 30923 del 31 dicembre 2007 l'INPS ha fornito una prima informativa sulla riforma, riservandosi di fornire ulteriori approfondimenti interpretativi con una circolare di successiva emanazione.

Con circolare n. 60 del 15 maggio 2008 l'INPS ha fornito le preannunciate ulteriori istruzioni in merito all'applicazione della legge n. 247/2007.

Le pensioni di anzianità con il sistema retributivo o misto: i nuovi requisiti

La legge n. 247/2007 è intervenuta modificando le disposizioni contenute nella legge n. 243/2004 che sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 e che avrebbero comportato l'immediato innalzamento da 57 a 60 dell'età anagrafica.


La legge n. 247/2007 ha, comunque, previsto una modifica dei requisiti¹ per il diritto alla pensione di anzianità, ma in maniera più graduale, ed ha introdotto, a partire dal 1° luglio 2009, il c.d. "sistema delle quote".

In particolare, per quanto riguarda i **lavoratori dipendenti** i requisiti per poter accedere alla pensione di anzianità sono i seguenti:

- ✚ dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 sono richiesti almeno 58 anni di età e 35 anni di contribuzione
- ✚ dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, la quota da raggiungere è 95 con un'età anagrafica minima di 59 anni ed una contribuzione minima di 35 anni;
- ✚ dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 la quota da raggiungere è 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni ed una contribuzione minima di 35 anni
- ✚ a decorrere dal 1° gennaio 2013 la quota da raggiungere è 97 con un'età anagrafica minima di 61 anni ed una contribuzione minima di 35 anni

PERIODO		LAVORATORI DIPENDENTI		
DAL	AL	QUOTA	ETA' ANAGRAFICA	CONTRIBUZIONE
01/01/2008	30/06/2009		58	35
01/07/2009	31/12/2010	95	59	36
			60	35
01/01/2011	31/12/2012	96	60	36
			61	35
01/01/2013		97	61	36
			62	35

¹ Si ritiene, comunque, opportuno ribadire, al fine evitare dubbi interpretativi, che le nuove disposizioni non si applicano a coloro che hanno maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007. Tali lavoratori, così come ribadito anche nel messaggio INPS n. 30923 del 31/12/2007, potranno conseguire la pensione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore fino al 31 dicembre 2007.



Il diritto alla pensione di anzianità si perfeziona, inoltre, al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, tanto per i lavoratori autonomi quanto per i lavoratori dipendenti.

Determinazione delle quote

Per il raggiungimento della quota, purché si sia in presenza del requisito contributivo minimo di 35 anni e dell'età minima prevista nei diversi periodi, si computano anche le frazioni di anno e di anzianità contributiva con arrotondamento al terzo decimale.

Ad esempio un lavoratore dipendente che il 31 luglio 2009 abbia raggiunto 59 anni e 6 mesi di età e 35 anni e 6 mesi di contribuzione ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità avendo raggiunto quota 95.

L'Inps precisa che ai fini della determinazione dell'età si devono computare i giorni partendo dal giorno successivo a quello di nascita e fino al giorno di verifica del diritto e dividendo poi il numero dei giorni per 365, mentre l'anzianità contributiva viene trasformata in anni dividendo il numero delle settimane per 52.

L'esempio riportato nella circolare n. 60 si riferisce ad un lavoratore nato il 20 maggio 1951 e con una anzianità contributiva al 30 settembre 2010, data di verifica dei requisiti, di 1854 settimane.

Al 30 settembre 2010 l'età del lavoratore è di 59 anni e 133 giorni pari a $(59 + 133/365) = 59,364$ anni.

L'anzianità contributiva sarà $1854/52$ pari a 35,654.

La somma tra età e anzianità contributiva al 30 settembre 2010 sarà pari a $59,364 + 35,654 = 95,018$ raggiungendo la quota 95 richiesta a tale data.


Decorrenza della pensione

A partire del 1° gennaio 2008 cambiano anche le c.d. finestre di accesso al trattamento pensionistico sia perché vengono ridotte da quattro a due le finestre attualmente previste per le pensioni di anzianità, salvo che si facciano valere 40 anni di contribuzione, sia perché le finestre vengono introdotte, anche, per le pensioni di vecchiaia.

Decorrenza della pensione di anzianità con meno di 40 anni di contribuzione

Per quanto riguarda i **lavoratori dipendenti** che matureranno i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità entro il primo semestre dell'anno la pensione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre per coloro che li matureranno nel secondo semestre la decorrenza sarà il 1° luglio dell'anno successivo.

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
	DIPENDENTI
PRIMO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo
SECONDO TRIMESTRE	
TERZO TRIMESTRE	1° luglio dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	



Decorrenza della pensione con almeno 40 anni di contribuzione

I **lavoratori dipendenti** che accederanno al pensionamento con 40 anni di contribuzioni si vedranno applicate, nella attesa degli eventuali interventi di modifica da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011, le decorrenze previste dall'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Più precisamente, i lavoratori che matureranno i 40 anni di contribuzione:


- ✚ entro il primo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno;
- ✚ entro il secondo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre;
- ✚ entro il terzo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- ✚ entro il quarto trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
	DIPENDENTI
PRIMO TRIMESTRE	1° luglio con almeno 57 anni di età al 30 giugno
SECONDO TRIMESTRE	1° ottobre con almeno 57 anni di età al 30 settembre
TERZO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	1° aprile dell'anno successivo

Decorrenza delle pensioni di vecchiaia con il sistema retributivo o misto

Relativamente alle pensioni di vecchiaia l'introduzione delle c.d. finestre rappresenta una novità in quanto, fino al 31 dicembre 2007 il trattamento pensionistico veniva erogato dal mese successivo a quello di maturazione del requisito anagrafico, come è ovvio in presenza dei requisiti contributivi minimi richiesti. Dal 1° gennaio 2008 i **lavoratori dipendenti** che matureranno i requisiti:

- ✚ entro il primo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo;
- ✚ entro il secondo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo;
- ✚ entro il terzo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- ✚ entro il quarto trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo.
- ✚ entro il terzo trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;
- ✚ entro il quarto trimestre dell'anno, potranno accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.



PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
	DIPENDENTI
PRIMO TRIMESTRE	1° luglio
SECONDO TRIMESTRE	1° ottobre
TERZO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	1° aprile dell'anno successivo

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Dal 1° gennaio 2008 è possibile accedere alla pensione di vecchiaia contributiva²:

- ✚ a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva di almeno 5 anni
- ✚ con una anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico
- ✚ dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 con una anzianità contributiva di 35 anni e 58 anni di età (59 anni se lavoratori autonomi) e dal 1° luglio 2009 con il c.d. sistema delle quote.

Qualora si acceda al pensionamento prima del compimento del 65 anno di età, per poter maturare il relativo diritto, l'importo della pensione dovrà essere superiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale

Decorrenza della pensione di vecchiaia contributiva


La circolare INPS precisa che, qualora la pensione di vecchiaia contributiva sia liquidata agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni si applicano le decorrenze previste dalla legge n. 243/2004 ed illustrate nella circolare INPS n. 105/2005.

Decorrenza delle pensioni di vecchiaia per lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini

Per i lavoratori in esame l'accesso al pensionamento avverrà secondo le decorrenze riportate nella seguente tabella:

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
	DIPENDENTI
PRIMO TRIMESTRE	1° luglio
SECONDO TRIMESTRE	1° ottobre
TERZO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	1° aprile dell'anno successivo

² Si ritiene opportuno ricordare che i trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo sono denominati pensione di vecchiaia (ricomprendendo le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità).



Decorrenza delle pensioni di vecchiaia per lavoratori di età inferiore a 60 anni di età se donne e 65 se uomini

Ai lavoratori ricompresi nella fattispecie in esame la decorrenza della pensione sarà individuata facendo riferimento alle tabelle previste dalla c.d. riforma Maroni

PERIODO MATURAZIONE REQUISITI	DECORRENZA PENSIONE
	DIPENDENTI
PRIMO TRIMESTRE	1° gennaio dell'anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni
SECONDO TRIMESTRE	
TERZO TRIMESTRE	1° luglio dell'anno successivo
QUARTO TRIMESTRE	

Età per il pensionamento di vecchiaia raggiunto dopo l'apertura della finestra di accesso³ per la pensione di anzianità

Qualora il lavoratore abbia già superato la data di apertura della finestra per la pensione di anzianità, ma presenti la domanda solo dopo avere raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia, può ottenere la liquidazione della pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, purché abbia cessato l'attività lavorativa.

Perequazione trattamenti pensionistici

Modifiche sono state introdotte anche al meccanismo automatico di perequazione delle pensioni.


Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della legge n. 127/2007 le quote di pensione comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo di pensione INPS saranno incrementate, per il triennio 2008-2010, riconoscendo il 100% della variazione dell'indice del costo della vita. Per la quota di pensione eccedente il quintuplo l'aumento sarà pari al 75% dell'aumento dello stesso indice.

La legge n. 247/2007 ha, inoltre, disposto che per l'anno 2008, non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni di importo superiore a 8 volte il trattamento minimo INPS. Tali pensioni potranno essere incrementate parzialmente fino ad un importo massimo pari alle pensioni inferiori a 8 volte incrementate della quota di rivalutazione automatica.

Totalizzazione dei contributi

La totalizzazione dei contributi ha assunto, ed assumerà sempre maggiore rilevanza in futuro, a causa della maggiore mobilità dei lavoratori rispetto al passato. Questo meccanismo prevede, infatti, la possibilità di sommare tra loro i contributi accreditati in gestioni diverse al fine di raggiungere i requisiti richiesti per il diritto a pensione. La totalizzazione, disciplinata dal decreto legislativo n. 42/2006, rappresenta, quindi, un'alternativa gratuita alla ricongiunzione onerosa in un'unica gestione dei contributi, ma è subordinata all'esistenza di particolari presupposti che non sempre la rendono possibile³. La legge n. 247/2007 è intervenuta riducendo da 6 a 3 anni il

³ Si tenga presente che i periodi assicurativi possono essere sommati se non coincidenti e si possono utilizzare per perfezionare i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità (con un minimo di 40 anni di contributi), inabilità ed indiretta.



periodo minimo di contribuzione che è possibile utilizzare ai fini della totalizzazione. In pratica, i contributi versati in una determinata gestione per un periodo inferiore ai tre anni non potranno essere presi in considerazione ai fini della totalizzazione. Inoltre, la stessa legge ha disposto che, a differenza di quanto avveniva fino al 31 dicembre 2007, la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia liquidata con il calcolo contributivo non costituisca più un limite per il ricorso alla totalizzazione.

Riscatto della laurea

La legge n. 247/2007 è intervenuta anche in materia di riscatto del periodo di laurea prevedendo, per le domande presentate dal 1° gennaio 2008, la possibilità di dilazionare il pagamento del relativo onere in 120 rate mensile senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

Inoltre è prevista la possibilità di riscatto anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In questo caso l'onere di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, calcolato moltiplicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori dipendenti per il reddito minimo previsto per la contribuzione dovuta dagli artigiani e dai commercianti. In questo caso il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato o è detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulta fiscalmente a carico nella misura del 19%.